




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



## SERVIZIO STUDI

Documento 25 - 2019

Ddl n. 66-143 bis/A

*Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione.*

## DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura - novembre 2019



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

## Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

*Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende fornire elementi di approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge nn. 66 -143 Bis/A “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”.*

*Si tratta del delicato e complesso tema che, con locuzione di ampio respiro, può dirsi attenga ai rapporti tra l’Assemblea regionale siciliana e il Governo della Regione, oggetto della cosiddetta legge “statutaria” la quale, in attuazione dello Statuto, affronta una serie di questioni riguardanti la forma di governo regionale ed altre concernenti le ipotesi di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, le dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati (il cosiddetto autoscioglimento dell’Assemblea regionale), la presentazione della mozione di sfiducia avverso il Presidente della Regione e della censura nei confronti degli Assessori.*

*In particolare vengono regolamentate, in armonia con le prescrizioni statutarie, le procedure ed in taluni casi i requisiti in tema di costituzione del Governo, le variazioni alla comunicazione della giunta, le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura individuate dallo Statuto ed altri aspetti relativi all’assetto istituzionale Stato-Regione.*

*Il lavoro consta di una scheda di sintesi e di una scheda di lettura contenenti brevi note descrittive del testo e delle sue finalità. Il disegno di legge è stato esitato dall’apposita commissione speciale istituita con ordine del giorno n. 8, approvato d’Aula il 21 febbraio 2018 ed insediatasi nel luglio 2018.*

## INDICE

### SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI.....	5
STRUTTURA ED OGGETTO .....	6
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA .....	7
RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE.....	7
PROCEDURA PER LA VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE E SOTTOPONIBILITA' A REFERENDUM CONFERMATIVO.....	9

### SCHEDA DI LETTURA

NOTE DESCRITTIVE DEGLI ARTICOLI DEL TESTO .....	10
---	----

## SCHEDA DI SINTESI

### DATI IDENTIFICATIVI

<b>DISEGNO DI LEGGE</b>	<b>66</b>	<b>143</b>
Titolo	Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione	Disciplina dell'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori.
Iniziativa	Esitato dalla commissione speciale <i>pro tempore</i> nella XVI legislatura come disegno di legge n. 433/A, di iniziativa parlamentare, e ripescato nella legislatura XVII come ddl n. 66	Parlamentare
Settore di intervento	Forma di governo della Regione	Forma di governo della Regione
Numero di articoli	17	10
Commissione competente	Commissione speciale per la revisione dello Statuto e per la materia statutaria.	Commissione speciale per la revisione dello Statuto e per la materia statutaria.

# SCHEDA DI SINTESI

## STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge in esame, dopo un lungo lavoro di confronto, approfondimento e riflessione, è stato esitato per l'Aula dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria insediatasi il 10 luglio 2018.

La Commissione ha esaminato le diverse proposte presentate in materia, decidendo di "ripescare" ai sensi dell'articolo 136 bis del Regolamento interno, la proposta di legge statutaria approvata dalla Commissione parlamentare speciale avente la medesima finalità operante nella scorsa legislatura, allo scopo di non vanificare il lavoro svolto dalla suddetta commissione, in cui erano stati coinvolti, per l'approfondimento delle diverse tematiche, esperti e docenti delle Università siciliane.

Tale proposta è stata poi integrata con gli ulteriori spunti e sollecitazioni derivanti dai disegni legge presentati in questa legislatura dalle diverse parti politiche e, naturalmente, dagli emendamenti dei commissari, sorti a seguito del proficuo confronto e dibattito svoltosi nelle numerose sedute dedicate all'argomento.

Il provvedimento è stato esitato nella seduta n. 29 del 14 maggio 2019, con una coincidenza dal valore simbolico collegato all'approvazione dello Statuto speciale della Regione, il Regio decreto legislativo n. 455, datato 15 maggio 1946.

La materia statutaria costituisce il principale riferimento per la conoscenza dell'assetto degli organi istituzionali della Regione poiché riguarda i reciproci rapporti e le relazioni fra gli stessi; in particolare il disegno di legge si occupa sia della disciplina della costituzione del Governo, (nomina e revoca dei componenti la giunta da parte del Presidente della Regione) che dei rapporti fra quest'ultimo e il Parlamento nonché degli altri aspetti demandati espressamente dal nostro Statuto a tale fonte a carattere riservato.

Nel provvedimento sono state incluse non soltanto le questioni strettamente connesse alla forma di governo, ma anche le materie relative alle ipotesi di conclusione anticipata della legislatura ed alla nomina e revoca degli assessori. Si è, inoltre, introdotta una precisa regolamentazione del regime di *prorogatio* del Governo regionale e dell'ipotesi di annullamento integrale delle elezioni.

# **SCHEDA DI SINTESI**

## **ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA**

### **RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE**

Come è noto, l'attuale forma di governo regionale denominata "neoparlamentare" è stata introdotta in Sicilia con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha profondamente modificato lo Statuto speciale della Regione, prevedendo, in primo luogo, l'elezione diretta del Presidente della Regione a suffragio universale e la nomina e la revoca degli Assessori regionali da parte del Presidente della Regione.

Ed è stato proprio a seguito di questa riforma del 2001 che è stata prevista la necessità di regolamentare alcuni aspetti essenziali, di carattere procedurale nella maggioranza dei casi, ma in qualche ipotesi anche di carattere sostanziale, del nuovo sistema di governo ed istituzionale. Ciò attraverso lo strumento delle leggi cosiddette "statutarie", approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, fonti pertanto dotate di una maggiore forza in quanto approvate con tale quorum qualificato.

Non è questa la sede per una disamina dettagliata della materia statutaria, dell'oggetto di questa, dei limiti e del relativo ambito di applicazione: su tali tematiche esiste ampia dottrina e giurisprudenza.

Ci si limita tuttavia a sottolineare in proposito che il fondamento della potestà legislativa di cui al disegno di legge in esame sta proprio direttamente negli articoli dello Statuto che rinviano espressamente a tale tipo di fonti rinforzate ai fini di predisporre una disciplina nelle materie individuate.

Va da sé che gli articoli dello Statuto in questione sono comunque direttamente operanti, anche in mancanza di una disciplina applicativa (e così del resto è stato fino ad oggi, in assenza di una legge statutaria come quella che si propone). Ma, tuttavia, il riempimento di questa "lacuna" normativa rappresenta un effettivo ed importante elemento di chiarezza e di certezza delle previsioni giuridiche nella delicatissima materia della forma di governo regionale e nelle altre di cui si occupa il disegno di legge in questione.

La Regione siciliana aveva legiferato con leggi "statutarie" soltanto in tema di referendum e di iniziativa legislativa e in particolare:

- con la legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14 "Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto della Regione" (referendum confermativo)
- con la legge regionale 10 febbraio 2004 n. 1 "Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione Siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali" (referendum abrogativo, consultivo, propositivo e iniziativa popolare).

Va, tuttavia, ricordata in proposito anche la legge elettorale (la legge regionale n. 29/1951 successivamente più volte modificata, in modo particolarmente significativo, dopo la riforma costituzionale del 2001, con la legge regionale n. 7 del 2005) relativa al rinnovo dell'Assemblea regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto poiché l'attuale disciplina in tema di consultazioni elettorali regionali riguarda anche l'elezione diretta del Presidente della Regione, confermando il legame indissolubile tra Assemblea e Governo (il cosiddetto principio del *simul stabunt simul*

## SCHEDA DI SINTESI

*cadent*) che caratterizza la forma di governo regionale configurata dall'attuale ordinamento della Regione siciliana.

Il disegno di legge in esame interviene in attuazione degli articoli 8 bis, 9, 10 e 41 bis dello Statuto. Non vengono invece esaminati lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione dello Statuto (il cosiddetto scioglimento sanzionatorio) né la rimozione del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge ovvero per ragioni di sicurezza nazionale. Tali ipotesi di conclusione anticipata della legislatura sono disciplinate dallo Statuto all'articolo 8 e sono sottratte alla competenza regionale.

Si ritiene utile, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, riportare il testo degli articoli dello Statuto richiamati dal disegno di legge nn. 66-143 Bis/A.

### Art. 8 bis (Contemporanee dimissioni dei deputati o autoscioglimento Ars)

*1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

*2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.*

*3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.*

### Art. 9 (Forma di governo regionale)

*1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.*

*2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.*

*3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.*

*4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.*

*5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.*

### Art. 10 (Mozione di sfiducia)

*1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.*

*2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.*



## SCHEDA DI SINTESI

Art. 41 bis

*1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, comma primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

*2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.*

*3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.*

### **PROCEDURA PER LA VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE E SOTTOPONIBILITA' A REFERENDUM CONFERMATIVO**

La materia affrontata dal disegno di legge è tra quelle per le quali è prescritta una particolare procedura rinforzata, stante appunto la valenza e la delicatezza delle questioni prese in considerazione.

Rinviando al commento all'articolo 17 del disegno di legge per gli ulteriori dettagli, si precisa preliminarmente che, ai sensi delle stesse disposizioni statutarie di cui trattasi (articolo 8 bis, comma 1; articolo 9 comma 3; articolo 10, comma 1 e articolo 41 bis comma 1 dello Statuto) le disposizioni relative alla forma di governo e le ipotesi di cessazione anticipata della legislatura nonché gli altri profili di cui alle norme statutarie citate devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tali leggi inoltre sono sottoponibili a referendum confermativo, nelle ipotesi descritte dall'articolo 17 bis dello Statuto (la relativa disciplina è stata dettata dalla citata legge regionale n. 14 del 2001).

Da ciò deriva che le leggi medesime (e così sarà anche, qualora approvato con almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento siciliano, per il disegno di legge nn. 66-143 bis/A) non entrano immediatamente in vigore e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con effetti quindi meramente notiziali onde consentire il decorrere del termine di tre mesi previsto per la proposizione del referendum.

Lo Statuto prevede un quorum di elettori differenziato per la richiesta di referendum a seconda che la legge sia approvata a maggioranza di due terzi dei deputati (un trentesimo degli elettori) o a maggioranza assoluta (un cinquantesimo del corpo elettorale). La richiesta di referendum può essere avanzata anche da un quinto dei deputati dell'Ars.

# **SCHEDA DI LETTURA**

## **NOTE DESCRITTIVE DEGLI ARTICOLI DEL TESTO**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

L'articolo 1 del disegno di legge indica l'oggetto del provvedimento, relativo al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina e revoca degli assessori, nonché alle ipotesi di conclusione anticipata della legislatura: il disegno di legge, pertanto, intende attuare gli articoli 9 (forma di governo, nomina e revoca degli assessori, rapporti fra Parlamento e Governo) 10 (mozione di sfiducia), 8 bis (conclusione anticipata della legislatura per autoscioglimento dell'Ars) e 41 bis dello Statuto della Regione, confermando la forma di governo introdotta nel 2001, con l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione e conseguente meccanismo del c.d. *simul stabunt simul cadent* ovvero l'indefettibile collegamento fra il Presidente della Regione eletto e l'Assemblea regionale eletta contestualmente, che comporta il necessario scioglimento dell'Assemblea in tutti i casi in cui il Presidente cessi dalla carica e, viceversa, la cessazione dalla carica del Presidente della Regione nei casi di scioglimento (ivi incluso l'autoscioglimento) dell'Assemblea regionale.

### **Art. 2**

#### **Insediamiento del Presidente della Regione**

All'articolo 2 si è ritenuto di precisare, in relazione all'insediamento del Presidente della Regione, che lo stesso assume le funzioni all'atto della proclamazione. Tale previsione consente di ancorare ad una data certa l'assunzione delle funzioni del Presidente, in armonia, del resto, con il disposto dell'articolo 3 dello Statuto che attribuisce, ad esempio, al Presidente neoeletto il potere di convocare la prima seduta dell'Assemblea.

### **Art. 3**

#### **Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale**

L'articolo 3 del disegno di legge prevede la nomina degli Assessori e del Vicepresidente da parte del Presidente della Regione, e la loro preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale. Con riferimento al giuramento degli Assessori, la Commissione ha scelto di prevedere che esso avvenga "al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana" per rafforzare simbolicamente il legame fra i due organi.

L'articolo prevede la nomina alla carica di Assessore anche di soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, precisando che costoro debbano comunque essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la candidabilità, la compatibilità e l'eleggibilità.

In omaggio al principio sancito dall'articolo 3 comma 1 dello Statuto, che ha assunto a rango costituzionale (parimenti al disposto dell'articolo 51 della Costituzione) il conseguimento "dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi", al comma 1 è stato previsto che, in seno alla

## **SCHEDA DI LETTURA**

Giunta, nessun genere possa essere rappresentato in misura inferiore a un terzo. E d'altra parte, anche la normativa elettorale, sia statale che regionale, ha introdotto tale principio per l'accesso alle cariche elettive ai diversi livelli di governo, pur attraverso meccanismi declinati volta per volta in maniera peculiare.

Infine si dispone che, fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotti gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori. Tale norma trova una propria giustificazione nella finalità di assicurare la necessaria continuità dell'azione di governo, consentendo di individuare un soggetto (il Presidente della Regione neoeletto) abilitato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione nel periodo immediatamente successivo rispetto alla proclamazione dei risultati e in attesa della nomina e del giuramento degli assessori.

### **Art. 4**

#### **Presentazione del programma di governo all'Assemblea regionale**

L'articolo 4 prevede che entro 15 giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, il Presidente della Regione presenti all'Aula il programma di governo.

Non è stato espressamente previsto lo svolgimento di un dibattito a conclusione della seduta: ciò non toglie, e la prassi è in questo senso, che tale dibattito possa svolgersi come previsto dal Regolamento interno e che l'Aula possa approvare un atto di indirizzo sul programma. Non si tratta, naturalmente, né potrebbe trattarsi, di esprimere la fiducia al Governo, poiché ciò contrasterebbe con la nuova forma di governo regionale: si tratta, quindi, di un confronto politico iniziale sul contenuto del programma.

Il Presidente della Regione dovrà, poi, annualmente presentare all'Assemblea una relazione sull'attuazione del programma di governo, nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea. Anche in tali casi, sebbene non previsto espressamente, valgono analoghe considerazioni sulla possibilità di svolgere un dibattito che può concludersi secondo le modalità prima citate.

### **Art. 5**

#### **Dichiarazioni programmatiche degli Assessori alle Commissioni permanenti**

L'articolo 5, a sua volta, prevede che gli assessori presentino alle commissioni competenti le dichiarazioni programmatiche concernenti i rispettivi rami di amministrazione e che, annualmente, riferiscano sull'attuazione del programma.

### **Art. 6**

#### **Variazione della composizione della Giunta e della preposizione degli Assessori**

L'articolo 6, in tema di obblighi informativi del Presidente, prevede che egli dia tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale di ogni variazione della composizione della Giunta, per

## **SCHEDA DI LETTURA**

esempio nei casi di rinnovo dell'esecutivo o di rimpasto, ovvero della preposizione degli Assessori e ne riferisca all'Assemblea in apposita seduta. Tale norma che introduce espressamente la previsione di un obbligo per il Presidente di riferire in apposita seduta d'Aula nelle ipotesi di modifiche alla composizione della Giunta, va letta in combinato con il successivo articolo 14 che prevede una generale disciplina in materia di obblighi comunicativi e di pubblicità.

### **Art. 7**

#### **Termine per la nomina dei nuovi Assessori**

L'articolo 7, in caso di vacanza di uno o più assessorati, fissa il termine di 15 giorni per la nomina del nuovo assessore, in modo da imporre al più presto la ricostituzione della Giunta.

### **Art. 8**

#### **Mozione di sfiducia**

L'articolo 8 regola la mozione di sfiducia in atto prevista all'articolo 10 dello Statuto.

La norma prevede, in armonia con lo Statuto medesimo, che essa debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'ARS e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione comporta l'obbligo di dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e lo scioglimento dell'Assemblea regionale, con la conseguenza delle contestuali elezioni dei due organi interessati.

### **Art. 9**

#### **Censura al singolo Assessore**

Con l'articolo 9 si dispone che l'Assemblea regionale possa esprimere censura nei confronti di uno o più assessori mediante un atto motivato e approvato a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione ha scelto di prevedere una maggioranza qualificata per conferire maggiore forza alla censura, la quale, pur se non comporta un obbligo di dimissioni o di revoca dell'assessore (tale obbligo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 12 del 2006, sarebbe incompatibile con la forma di governo regionale basata sull'elezione diretta del Presidente della Regione e con il conseguente potere di nomina e revoca degli assessori in mano al Presidente medesimo), se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assume una valenza politica senz'altro più incisiva.

Si impone, inoltre, al Presidente della Regione di comunicare entro quindici giorni all'Assemblea regionale le proprie decisioni conseguenti all'approvazione della censura, motivando le ragioni dell'eventuale mancata rimozione.

# **SCHEDA DI LETTURA**

## **Art. 10**

### **Cessazione del mandato di Presidente della Regione**

L'articolo 10 regola le ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Regione nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte dello stesso ovvero approvazione di una mozione di sfiducia.

Si tratta di norme che danno attuazione alle disposizioni statutarie sul rapporto fra Presidente della Regione e Assemblea regionale, incentrate sul principio del cosiddetto *aut simul stabunt aut simul cadent*.

In particolare, nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il disegno di legge dispone che esse vadano presentate al Presidente dell'Assemblea, colmando una lacuna nell'ordinamento.

Sono, indi, specificate in modo puntuale e dettagliato le procedure e i termini applicabili nelle varie ipotesi di cessazione.

Si prevede, in tutti i casi, che sia un decreto del Presidente dell'Assemblea ad attestare l'evento o la circostanza o il fatto giuridico posto a base della cessazione del mandato del Presidente. E' sembrato, infatti, coerente con la disciplina delle cause di cessazione, attribuire al Presidente dell'Assemblea regionale il compito di certificare il verificarsi delle stesse e di darne pubblicità nelle forme tradizionali della pubblicazione degli atti.

Si precisa inoltre che, nelle ipotesi descritte, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano per età sino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione.

In ordine alla particolare fattispecie dell'impedimento permanente, si ritenuto opportuno affidare all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, organo collegiale, piuttosto che al solo Presidente, il compito di accertare la natura permanente dell'impedimento.

Dal decreto del Presidente dell'Assemblea regionale decorrono i successivi quindici giorni per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che volta a volta determina lo scioglimento, in armonia con la previsione dell'articolo 10 dello Statuto.

## **Art. 11**

### **Autoscioglimento dell'Assemblea**

L'articolo 11 disciplina la fattispecie relativa all'autoscioglimento dell'Ars, ai sensi dell'articolo 8 bis dello Statuto.

Nel disegno di legge si ribadisce che le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti dell'Assemblea regionale comportano lo scioglimento dell'Assemblea medesima, andava tuttavia attribuito un significato chiaro e univoco all'espressione relativa alla contemporaneità delle dimissioni.

La Commissione ha scelto di prevedere che le dimissioni debbano essere presentate mediante sottoscrizione di un unico atto da parte della metà più uno dei deputati.

## **SCHEDA DI LETTURA**

A seguito della presentazione delle dimissioni contestuali, lo scioglimento dell'Assemblea opera di diritto, senza che sia consentita o necessaria alcuna votazione. Il Presidente dell'Assemblea regionale, dà pertanto immediata comunicazione al Presidente della Regione e ai Deputati dell'avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali.

Il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del Presidente dell'Assemblea regionale, indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dalle dimissioni.

Al comma 6 è precisato che nelle ipotesi di autoscioglimento dell'Assemblea non trovano applicazione le norme che regolano gli ordinari casi di dimissioni dei deputati e l'insediamento dei subentranti.

### **Art. 12**

#### **Prorogatio del Governo regionale**

L'articolo 12 riguarda la *prorogatio* del Governo regionale e dispone che, nei casi di scioglimento dell'Assemblea regionale per conclusione naturale o anticipata della legislatura, il Governo regionale provveda agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. La norma mira a disciplinare i poteri dell'Esecutivo nel periodo compreso fra lo scioglimento dell'Assemblea regionale e l'entrata in carica della nuova Assemblea e del nuovo Presidente.

La *prorogatio* per l'Assemblea regionale è, invece, già espressamente prevista dall'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1972.

Tale istituto mira a garantire il principio della indefettibilità degli organi di governo della Regione, che implica l'attribuzione dei poteri necessari a gestire la fase di transizione verso la costituzione dei nuovi organi di governo e parlamentari.

### **Art. 13**

#### **Annullamento integrale delle elezioni**

L'articolo 13 disciplina la fattispecie dell'annullamento integrale delle elezioni. In tale ipotesi, il disegno di legge prevede che l'Assemblea regionale ed il Governo provvedano soltanto agli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento, rispettivamente, della nuova Assemblea e del nuovo Presidente della Regione.

Entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che annulla le elezioni il Presidente della Regione indice nuove elezioni da tenersi entro i successivi tre mesi.

### **Art. 14**

#### **Trasmissione e pubblicità**

L'articolo 14 prevede un obbligo informativo del Governo nei confronti dell'Assemblea, cui vanno trasmessi tutti i decreti relativi alla costituzione e alle modifiche nella composizione del Governo. La norma include anche gli atti di dimissione degli assessori.

## **SCHEDA DI LETTURA**

### **Art. 15**

#### **Sospensione del Presidente della Regione**

L'articolo 15 prevede che nei casi di sospensione del Presidente della Regione, ai sensi della normativa vigente, le funzioni siano esercitate dal Vice Presidente, in armonia con l'articolo 9 comma 2 dello Statuto.

### **Art. 16**

#### **Voto bloccato**

Disposizione stralciata dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana

### **Art. 17**

#### **Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14**

L'articolo 17 prevede la pubblicazione a fini notiziali nella Gazzetta Ufficiale della Regione, onde consentire l'eventuale sottoposizione del testo a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto, poiché la materia trattata reca norme relative alla forma di governo regionale e al suo funzionamento, ai rapporti tra gli organi di governo della Regione, e richiede pertanto l'adozione di un'apposita legge statutaria, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

L'articolo 17 bis dello Statuto enumera, infatti, proprio le ipotesi in cui le leggi regionali, in quanto riguardanti materie particolarmente rilevanti per l'assetto della Regione (forma di governo, conclusione anticipata della legislatura, elezione dell'Assemblea, più analiticamente le leggi di cui all'articolo 3, primo comma; articolo 8 bis; articolo 9, terzo comma; articolo 41 bis), non entrano immediatamente in vigore, ma possono essere sottoposte nei successivi tre mesi a referendum confermativo che, come in precedenza affermato, è stato disciplinato nella Regione dalla legge regionale n. 14 del 2001.

Il referendum può essere richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea regionale (14 deputati) ovvero da un cinquantesimo o un trentesimo degli elettori a seconda se la legge sia stata approvata rispettivamente a maggioranza di due terzi dei deputati o a maggioranza assoluta.

Si riporta il testo dell' articolo 17 bis:

*1. Nei casi in cui l'Assemblea regionale approvi una legge di cui all'articolo 3, primo comma, articolo 8 bis, articolo 9, terzo comma ed articolo 41 bis dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o meno con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.*

*2. Il Presidente della Regione, nel rispetto dell'articolo 28 dello Statuto della Regione, provvede all'immediata pubblicazione della legge con l'avvertenza che, entro tre mesi, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un trentesimo degli elettori qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi, possono chiedere che si proceda a referendum popolare.*

*3. La legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.*